

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

24 febbraio 2020

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 61/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	1
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 61/02	Causa C-16/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Michael Dobersberger/Magistrat der Stadt Wien (Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 57 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Applicabilità – Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) – Distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi – Fornitura di servizi a bordo di treni internazionali – Normativa nazionale che impone obblighi amministrativi in relazione al distacco di lavoratori).	2
2020/C 61/03	Causa C-168/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht - Germania) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l'ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto)	3

IT

2020/C 61/04	Causa C-176/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís [Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di «utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali»– Articolo 95 – Protezione provvisoria]	4
2020/C 61/05	Causa C-263/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag - Paesi Bassi) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV (Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Messa a disposizione – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Esaurimento – Libri elettronici – Mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano»)	5
2020/C 61/06	Causa C-360/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf - Germania) – Cargill Deutschland GmbH/Hauptzollamt Krefeld [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributo alla produzione – Effetto utile – Diritto al rimborso delle somme indebitamente versate – Applicabilità delle norme nazionali relative ai termini di prescrizione – Principio di effettività]	5
2020/C 61/07	Causa C-386/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno]	6
2020/C 61/08	Causa C-389/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgio) – Brussels Securities SA/État belge (Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Prevenzione della doppia imposizione – Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre e riporto dell'eccedenza agli esercizi fiscali successivi senza limiti nel tempo – Ordine di imputazione delle deduzioni fiscali sugli utili – Perdita di un vantaggio fiscale)	7
2020/C 61/09	C-390/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Francia) – Procedimento penale a carico di X (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l'esercizio della professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione – Omessa notifica – Opponibilità – Procedimento penale con costituzione di parte civile)	8
2020/C 61/10	Causa C-442/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Banca centrale europea/Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA [Impugnazione – Diniego di accesso alle decisioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) – Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE – Articolo 10, paragrafo 4 – Riservatezza delle riunioni – Risultato delle delibere – Facoltà di divulgazione – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Riservatezza delle delibere – Pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico]	9

2020/C 61/11	Causa C-447/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) – UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazione di vecchiaia – Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una «prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi» ai soli cittadini di tale Stato]	10
2020/C 61/12	Cause riunite C-477/18 e C-478/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27, paragrafi 1 e 4 – Allegato VI, punti 1 e 2 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Diritti dovuti per i controlli ufficiali – Calcolo – Nozione di «personale partecipante ai controlli ufficiali»– Inclusione del personale amministrativo e ausiliario – Possibilità di addebitare unità di quarti d'ora richieste dal macello ai fini di controlli ufficiali ma non effettuate – Presupposti].....	11
2020/C 61/13	Causa C-523/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional - Spagna) – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica, già Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Norme comuni – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Nozione – Normativa nazionale – Finanziamento dei piani per l'efficienza energetica – Designazione di produttori di energia elettrica – Contributo obbligatorio)	12
2020/C 61/14	C-532/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof - Austria) – GN, in persona del suo legale rappresentante HM/ZU, nella sua qualità di liquidatore della Niki Luftfahrt GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente – Nozione di «incidente [evento]»– Aeromobile in volo – Rovesciamento d'un bicchiere di caffè posto sul tavolino di un sedile – Lesioni personali causate al passeggero).....	13
2020/C 61/15	Causa C-582/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Viscas Corp./Commissione europea, Furukawa Electric Co. Ltd (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell'intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell'intesa – Principio della parità di trattamento)	13
2020/C 61/16	Causa C-589/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd/Commissione europea, Viscas Corp. (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Determinazione del valore delle vendite – Principio della parità di trattamento).	14
2020/C 61/17	Causa C-590/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Fujikura Ltd/Commissione europea, Viscas Corp. (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell'intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell'intesa – Principio della parità di trattamento)	15
2020/C 61/18	Causa C-666/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall'autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile)	15

2020/C 61/19	Causa C-715/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell'applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale]	16
2020/C 61/20	Causa C-752/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania) – Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articolo 6, articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2008/50/CE – Inquinamento atmosferico – Qualità dell'aria ambiente – Piano per la qualità dell'aria – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di adottare misure appropriate per garantire un periodo di superamento minimo – Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie – Rifiuto opposto dal governo regionale di conformarsi ad un'ingiunzione giudiziaria – Pena detentiva prevista nei confronti di alti rappresentanti politici o alti funzionari della regione interessata – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto alla libertà personale – Fondamento giuridico – Proporzionalità)	17
2020/C 61/21	Causa C-696/19 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal sig. Andreas Hauzenberger, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-349/18, Andreas Hauzenberger/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	17
2020/C 61/22	Causa C-855/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy	18
2020/C 61/23	Causa C-866/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 novembre 2019 – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych	19
2020/C 61/24	Causa C-903/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 dicembre 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics	20
2020/C 61/25	Causa C-906/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 dicembre 2019 – FO/Ministère public	21
2020/C 61/26	Causa C-911/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 dicembre 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)	21
Tribunale		
2020/C 61/27	Causa T-812/14 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a./Commissione («Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell'istituto finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irrricevibilità»)	23
2020/C 61/28	Causa T-14/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Grecia/Commissione [«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti diretti disaccoppiati – Rettifica finanziaria forfettaria – Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Obbligo di motivazione – Valutazione del danno – Proporzionalità»]	24

2020/C 61/29	Causa T-67/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Probelte/Commissione («Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva 8-idrossichinolina – Domanda di modifica delle condizioni di approvazione – Procedura di classificazione ed etichettatura armonizzate – Diritto di essere ascoltato – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»)	24
2020/C 61/30	Causa T-211/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vanda Pharmaceuticals/Commissione [«Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Fanaptum – iloperidone – Decisione di rifiuto della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e benefici di un medicinale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento»]	25
2020/C 61/31	Causa T-457/18: Sentenza del Tribunale 19 dicembre 2019 – Zotkov/Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Assegni familiari – Domanda di equiparare una persona a un figlio a carico – Presupposti per la concessione – Elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle spese di mantenimento – Errore di diritto»)	26
2020/C 61/32	Causa T-501/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo CINKCIARZ – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Termine peggiorativo associato ai prodotti o ai servizi di cui trattasi»]	27
2020/C 61/33	Causa T-509/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Repubblica ceca/Commissione [«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Termini applicabili tra più visite delle autorità nazionali di controllo – Preavviso dei controlli in loco – Preavviso implicito – Articoli 25 e 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Rettifica finanziaria su base forfettaria»]	27
2020/C 61/34	Causa T-589/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MIM NATURA – Registrazioni internazionali denominativa e figurativa e marchio nazionale denominativo anteriori MM, MM e MUMM – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	28
2020/C 61/35	Causa T-624/18: Sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GRES ARAGÓN – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Errore di diritto»]	29
2020/C 61/36	Causa T-647/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – ZQ/Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Rigetto della domanda – Termine ragionevole – Mancanza di un principio di prova – Obbligo di motivazione – Responsabilità»)	30
2020/C 61/37	Causa T-690/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) [Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo Vita – Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata]	30

2020/C 61/38	Causa T-729/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea LLOYD – Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea LLOYD'S – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].	31
2020/C 61/39	Causa T-743/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo I.J. TOBACCO INDUSTRY – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore JTi – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].	32
2020/C 61/40	Causa T-28/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo VERITEA – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione»].	33
2020/C 61/41	Causa T-40/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect – Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea ONE – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001»].	33
2020/C 61/42	Causa T-54/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Nosio/EUIPO (BIANCOFINO) [Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIANCOFINO – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001].	34
2020/C 61/43	Causa T-69/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea Bad Reichenhaller Alpensaline – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»].	35
2020/C 61/44	Causa T-175/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo eVoter – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»].	36
2020/C 61/45	Causa T-270/19: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Amazon Technologies/EUIPO (ring) [«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo ring – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»].	36
2020/C 61/46	Causa T-188/16: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo REPOWER – Revoca della decisione impugnata – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»].	37
2020/C 61/47	Causa T-394/18: Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2019 – Kipper/Commissione [«Prestatore autonomo di servizi della Commissione (free-lance) – Domanda diretta a beneficiare delle prestazioni sociali concesse ai funzionari di categoria B – Incompetenza»].	38

2020/C 61/48	Causa T-756/18: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – AG/Europol [«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione (UE) 2015/1889 relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Irricevibilità»].	38
2020/C 61/49	Causa T-763/18: Ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2019 – Lazarus Szolgáltatós Kereskedelmi/Commissione («Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Presunto aiuto illegale attuato dall'Ungheria a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori con disabilità – Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l'aiuto compatibile con il mercato interno – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza acquisita – Prova – Obbligo di diligenza – Atto non impugnabile – Irricevibilità»).	39
2020/C 61/50	Causa T-12/19: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019– Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) («Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»).	40
2020/C 61/51	Causa T-66/19: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2019 – Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest/Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Mercato interno – Libertà fondamentali – Regolamento (UE) 2018/1724 – Istituzione di uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – Autorità infrastatale – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Irricevibilità»].	40
2020/C 61/52	Causa T-74/19: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – DK Company/EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) («Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DENIM HUNTER – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»).	41
2020/C 61/53	Causa T-154/19: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2019 – ZU/SEAE («Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Spese di missione – Atto non impugnabile – Atto non pregiudizievole – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Ricorso prematuro – Irricevibilità»)	42
2020/C 61/54	Causa T-192/19: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo goclean – Revoca della decisione impugnata – Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»]	43
2020/C 61/55	Causa T-210/19: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale e altri/Commissione («Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Norme vincolanti relative alla regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta – Rigetto della domanda di adozione di atti di esecuzione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»).	43
2020/C 61/56	Causa T-297/19: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2019 – Dragomir/Commissione («Responsabilità extracontrattuale – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Diritto ad un processo equo – Tutela dei dati personali – Mancata adozione, da parte della Commissione, di misure volte a garantire che la Romania rispetti i suoi obblighi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»).	44
2020/C 61/57	Causa T-319/19: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2019 – Gollnisch/Parlamento («Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Atto regolamentare – Termine di ricorso – Tardività – Atto non impugnabile – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»).	45
2020/C 61/58	Causa T-360/19: Ordinanza del Tribunale 19 dicembre 2019 – Jalkh/Parlamento («Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)	46

2020/C 61/59	Causa T-654/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 dicembre 2019 – FF/Commissione («Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Responsabilità dell'Unione – Fotografia di un uomo utilizzata come avvertimento sanitario – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di provvedimenti provvisori – Necessità – Irricevibilità»).	46
2020/C 61/60	Causa T-411/18: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – WM/Commissione.	47
2020/C 61/61	Causa T-827/19: Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Gaspar/Commissione	48
2020/C 61/62	Causa T-846/19: Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Golden Omega/Commissione.	48
2020/C 61/63	Causa T-851/19: Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)	49
2020/C 61/64	Causa T-857/19: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea	50
2020/C 61/65	Causa T-862/19: Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia)	51
2020/C 61/66	Causa T-863/19: Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)	52
2020/C 61/67	Causa T-864/19: Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – AI and Others/ECDC	53
2020/C 61/68	Causa T-865/19: Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione	53
2020/C 61/69	Causa T-869/19: Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave)	54
2020/C 61/70	Causa T-876/19: Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Broadcom/Commissione	55
2020/C 61/71	Causa T-877/19: Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO – Tigges (TOOLINEO)	56
2020/C 61/72	Causa T-878/19: Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Bende/EUIPO – Julius-K9 (K-9)	57
2020/C 61/73	Causa T-879/19: Ricorso proposto il 30 dicembre 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob's essentials)	57
2020/C 61/74	Causa T-884/19: Ricorso proposto il 30 dicembre 2019 – Folschette e a./Commissione	58
2020/C 61/75	Causa T-886/19: Ricorso proposto il 28 dicembre 2019 – Design Light & Led Made in Europe e Design Luce & Led Made in Italy/Commissione	59

2020/C 61/76	Causa T-15/20: Ricorso proposto il 10 gennaio 2020 – Skyliners/EUIPO – Sky (SKYLINERS)	60
2020/C 61/77	Causa T-16/20: Ricorso proposto il 10 gennaio 2020 – Hub Culture/EUIPO – PayPal (VEN)	61
2020/C 61/78	Causa T-270/18: Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2019 – O’Flynn e altri/Commissione.....	62

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*(2020/C 61/01)***Ultima pubblicazione**

GU C 54 del 17.2.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 45 del 10.2.2020

GU C 36 del 3.2.2020

GU C 27 del 27.1.2020

GU C 19 del 20.1.2020

GU C 10 del 13.1.2020

GU C 432 del 23.12.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Michael Dobersberger/Magistrat der Stadt Wien**

(Causa C-16/18) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 57 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE –
Applicabilità – Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) – Distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione
di servizi – Fornitura di servizi a bordo di treni internazionali – Normativa nazionale che impone obblighi
amministrativi in relazione al distacco di lavoratori)**

(2020/C 61/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Michael Dobersberger

Resistente: Magistrat der Stadt Wien

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non comprende la fornitura, nell'ambito di un contratto concluso da un'impresa stabilita in uno Stato membro e un'impresa stabilita in un altro Stato membro e contrattualmente collegata a un operatore ferroviario stabilito in questo stesso Stato membro, di servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri, effettuati da lavoratori dipendenti della prima impresa o da lavoratori messi a disposizione di quest'ultima da un'impresa anch'essa stabilita nel primo Stato membro, in treni internazionali che attraversano il secondo Stato membro, quando tali lavoratori eseguono una parte rilevante del lavoro inerente a tali servizi nel territorio del primo Stato membro e vi iniziano o terminano il loro servizio.

⁽¹⁾ GU C 123 del 9.4.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht- Germania) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

(Causa C-168/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l'ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto)

(2020/C 61/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrenti: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Convenuto: Günther Bauer

Dispositivo

- 1) L'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale, non può garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell'importo delle prestazioni stesse, erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall'autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale su tale organismo.
- 2) L'articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che una riduzione dell'importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell'insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata, sebbene l'interessato percepisca almeno la metà dell'importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati, qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.
- 3) L'articolo 8 della direttiva 2008/94, che prevede un obbligo di tutela minima, può avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l'organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato articolo 8.

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Causa C-176/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di «utilizzo non autorizzato dei costituenti varietali» – Articolo 95 – Protezione provvisoria]

(2020/C 61/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Convenuto: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l'attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un'«utilizzo non autorizzato dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest'ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.

⁽¹⁾ GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag - Paesi Bassi) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Causa C-263/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Messa a disposizione – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Esaurimento – Libri elettronici – Mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano»)

(2020/C 61/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Convenute: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Dispositivo

La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf - Germania) – Cargill Deutschland GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Causa C-360/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributo alla produzione – Effetto utile – Diritto al rimborso delle somme indebitamente versate – Applicabilità delle norme nazionali relative ai termini di prescrizione – Principio di effettività]

(2020/C 61/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Cargill Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Krefeld

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 dev'essere interpretato nel senso che:

- il rimborso delle somme indebitamente versate da operatori economici, a titolo di tali contributi dev'essere effettuato in applicazione del diritto nazionale, in particolare entro i termini di prescrizione ivi previsti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività;
- esso osta a norme nazionali per effetto delle quali, come interpretate dai competenti giudici nazionali, il termine di prescrizione applicabile ai fini della richiesta di rimborso dei contributi alla produzione di zucchero indebitamente versati scade anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo, il che rende praticamente impossibile l'esercizio del diritto, conferito dall'ordinamento giuridico dell'Unione agli operatori economici interessati, di ottenere il rimborso dei contributi stessi per le campagne di commercializzazione previste da detto regolamento.

(¹) GU C 328 del 17.9.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-386/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno]

(2020/C 61/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositivo

- 1) L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un'organizzazione di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, con la motivazione che, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una simile domanda.
- 2) L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce direttamente alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura il diritto a un sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per le spese da esse sostenute per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione.
- 3) L'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di una sovvenzione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l'attuazione di un tale piano.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgio) – Brussels Securities SA/État belge

(Causa C-389/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Prevenzione della doppia imposizione – Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre e riporto dell'eccedenza agli esercizi fiscali successivi senza limiti nel tempo – Ordine di imputazione delle deduzioni fiscali sugli utili – Perdita di un vantaggio fiscale)

(2020/C 61/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Brussels Securities SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95 % del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un'altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Francia) – Procedimento penale a carico di X

(C-390/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l'esercizio della professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione – Omessa notifica – Opponibilità – Procedimento penale con costituzione di parte civile)

(2020/C 61/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Imputato nella causa principale

X

Con l'intervento di: YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), che fa rinvio all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31.

- 2) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che un privato può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Banca centrale europea/Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

(Causa C-442/18 P) (¹)

[Impugnazione – Diniego di accesso alle decisioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) – Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE – Articolo 10, paragrafo 4 – Riservatezza delle riunioni – Risultato delle delibere – Facoltà di divulgazione – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Riservatezza delle delibere – Pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico]

(2020/C 61/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti e H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (rappresentanti: L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo e D. Castanheira Pereira, advogados)

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE (T-251/15, EU:T:2018:234), è annullato nei limiti in cui, con tale punto, il Tribunale ha annullato la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1° aprile 2015 che nega parzialmente l'accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA nella misura in cui, con tale decisione, la BCE ha negato l'accesso all'importo del credito figurante negli estratti del verbale attestante la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso della Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA è respinto nei limiti in cui è volto all'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1° aprile 2015 che nega parzialmente l'accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA nella misura in cui, con tale decisione, la BCE ha negato l'accesso all'importo del credito figurante negli estratti del verbale attestante la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.
- 4) La Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA si fa carico delle proprie spese e di un terzo di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) nell'ambito della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.

- 5) La Banca centrale europea (BCE) si fa carico dei due terzi delle proprie spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.

(¹) GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) – UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

(Causa C-447/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazione di vecchiaia – Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una «prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi» ai soli cittadini di tale Stato]

(2020/C 61/11)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: UB

Convenuto: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.

(¹) GU C 328 del 17.9.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Cause riunite C-477/18 e C-478/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27, paragrafi 1 e 4 – Allegato VI, punti 1 e 2 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Diritti dovuti per i controlli ufficiali – Calcolo – Nozione di «personale partecipante ai controlli ufficiali» – Inclusione del personale amministrativo e ausiliario – Possibilità di addebitare unità di quarti d'ora richieste dal macello ai fini di controlli ufficiali ma non effettuate – Presupposti]

(2020/C 61/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18)

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositivo

- 1) L'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nel combinato disposto con l'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento medesimo, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare come inclusi nei costi generati dai controlli ufficiali, ai sensi di dette disposizioni, e come non eccedenti i costi sostenuti dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, le retribuzioni e i costi del personale amministrativo e ausiliario, in proporzione del tempo che le attività indissociabilmente connesse all'esecuzione dei controlli ufficiali richiedono oggettivamente a tale personale.
- 2) L'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l'allegato VI del regolamento medesimo, dev'essere interpretato nel senso che non osta all'addebito ai macelli di tasse per unità di un quarto d'ora relativamente a controlli ufficiali che i macelli stessi abbiano richiesto all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, ma che non siano stati poi effettivamente eseguiti, qualora il macello soggetto ad ispezione non abbia informato l'autorità medesima, con sufficiente anticipo, di voler abbreviare la durata del controllo rispetto a quella inizialmente prevista.
- 3) Il punto 2 del dispositivo della presente sentenza è applicabile nell'ipotesi in cui, da un lato, i controlli ufficiali siano stati effettuati da veterinari ufficiali interinali che non vengono remunerati per le unità di un quarto d'ora richieste dai macelli ma poi non eseguite, e, dall'altro, la frazione della tassa corrispondente a dette unità di un quarto d'ora richieste ma poi non eseguite sia destinata alla copertura dei costi generali dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, qualora risulti provato che la frazione della tassa inerente a tali unità di un quarto d'ora non includa i costi salariali dei veterinari ufficiali interinali non corrisposti e sia effettivamente correlata ai costi generali relativi ad una o più categorie di costi di cui all'allegato VI del regolamento medesimo.
- 4) L'articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004 dev'essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione ai macelli di una tariffa media non solo nel caso in cui i controlli ufficiali vengano effettuati da veterinari dipendenti dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento medesimo, bensì anche nel caso in cui siano compiuti da veterinari interinali, retribuiti in misura inferiore, fermo restando che le tasse riscosse per i controlli ufficiali, complessivamente considerate, non devono eccedere in generale i costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti correlati alle voci indicate all'allegato VI del regolamento stesso.

- 5) L'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 dev'essere interpretato nel senso che osta a che il calcolo delle tasse percepite per i controlli ufficiali tenga conto dei costi inerenti alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata, alla quale l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento stesso, ricorra ai fini dell'assunzione di assistenti ufficiali, fondo di riserva che, in caso di crisi sanitaria, possa essere impiegato ai fini della retribuzione e dei costi di formazione per il personale effettivamente addetto ai controlli ufficiali nonché per il personale che consenta l'esecuzione dei controlli medesimi.

(¹) GU C 373 del 15.10.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional - Spagna) – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica, già Ministerio de Industria, Energía y Turismo

(Causa C-523/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Norme comuni – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Nozione – Normativa nazionale – Finanziamento dei piani per l'efficienza energetica – Designazione di produttori di energia elettrica – Contributo obbligatorio)

(2020/C 61/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Engie Cartagena S.L.

Convenuto: Ministerio para la Transición Ecológica, già Ministerio de Industria, Energía y Turismo

con l'intervento di: Endesa Generación SA, EDP España SAU, Bizkaia Energía, SL, Iberdrola Generación SAU, Tarragona Power SL, Bahía de Bizkaia Electricidad SL, Viesgo Generación SL

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che un contributo finanziario imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica ai fini del finanziamento di piani per il risparmio e l'efficienza energetica gestiti da un'autorità pubblica non costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico di cui alla medesima disposizione.

(¹) GU C 408 del 12.11.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof - Austria) – GN, in persona del suo legale rappresentante HM/ZU, nella sua qualità di liquidatore della Niki Luftfahrt GmbH

(C-532/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente – Nozione di «incidente [evento]» – Aeromobile in volo – Rovesciamento d'un bicchiere di caffè posto sul tavolino di un sedile – Lesioni personali causate al passeggero)

(2020/C 61/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: GN in persona del suo legale rappresentante HM

Resistente: ZU nella sua qualità di liquidatore della Niki Luftfahrt GmbH

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev'essere interpretato nel senso che la nozione d'«incidente», di cui alla disposizione medesima, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Viscas Corp./Commissione europea, Furukawa Electric Co. Ltd

(Causa C-582/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell'intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell'intesa – Principio della parità di trattamento)

(2020/C 61/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viscas Corp. (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, A. Biolan e I. Zalognin, agenti), Furukawa Electric Co. Ltd (rappresentanti: inizialmente A. Luke e C. Pouncey, solicitors, successivamente A. Luke e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Viscas Corp. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Furukawa Electric Co. Ltd sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd/Commissione europea, Viscas Corp.

(Causa C-589/18 P) (¹)

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Determinazione del valore delle vendite – Principio della parità di trattamento)

(2020/C 61/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (rappresentanti: inizialmente A. Luke e C. Pouncey, solicitors, successivamente A. Luke e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, A. Biolan e I. Zaloguin, agenti), Viscas Corp. (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Furukawa Electric Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Viscas Corp. sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Fujikura Ltd/Commissione europea, Viscas Corp.**(Causa C-590/18 P) ⁽¹⁾**

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell'intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell'intesa – Principio della parità di trattamento)

(2020/C 61/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, A. Biolan e I. Zaloguin, agenti), Viscas Corp. (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Viscas Corp. sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) – IT Development SAS/Free Mobile SAS**(Causa C-666/18) ⁽¹⁾**

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall'autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile)

(2020/C 61/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: IT Development SAS

Convenuta: Free Mobile SAS

Dispositivo

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d'autore di tale programma, rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest'ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Causa C-715/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell'applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale]

(2020/C 61/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Resistente: Finanzamt Cuxhaven

Dispositivo

L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.

(¹) GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania) – Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern

(Causa C-752/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articolo 6, articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2008/50/CE – Inquinamento atmosferico – Qualità dell'aria ambiente – Piano per la qualità dell'aria – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di adottare misure appropriate per garantire un periodo di superamento minimo – Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie – Rifiuto opposto dal governo regionale di conformarsi ad un'ingiunzione giudiziaria – Pena detentiva prevista nei confronti di alti rappresentanti politici o alti funzionari della regione interessata – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto alla libertà personale – Fondamento giuridico – Proporzionalità)

(2020/C 61/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV

Convenuto: Freistaat Bayer

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze caratterizzate da un persistente rifiuto di un'autorità nazionale di conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere un obbligo chiaro, preciso e incondizionato derivante da tale diritto, segnatamente dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, spetta al giudice nazionale competente pronunciare una misura coercitiva detentiva nei confronti dei titolari di un mandato per l'esercizio di pubblici poteri quando, nelle disposizioni di diritto interno, vi sia un fondamento giuridico per l'adozione di una siffatta misura che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione e purché la limitazione che sarebbe imposta al diritto alla libertà personale, garantito dall'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, mediante tale pronuncia soddisfi le altre condizioni previste al riguardo dall'articolo 52, paragrafo 1, di quest'ultima. Per contro, in mancanza di un fondamento giuridico simile nel diritto nazionale, il diritto dell'Unione non conferisce a tale giudice la facoltà di ricorrere a una siffatta misura.

⁽¹⁾ GU C 54 dell'11.2.2019.

Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal sig. Andreas Hauzenberger. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-349/18, Andreas Hauzenberger/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-696/19 P)

(2020/C 61/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Hauzenberger (rappresentanti: B. Bittner, U. Heinrich, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 19 dicembre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato il ricorrente alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-855/19)

(2020/C 61/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: G. Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ non ostino ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi ⁽²⁾, la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:
 - a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;
 - b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;
 - c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale – qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise.

- 2) Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell'u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:
- a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;
 - b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;
 - c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise,
- interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.
- 3) Se gli acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuto essere versati.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

(²) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, n. 710, e successive modifiche; in prosieguo: l'«u.p.t.u.»).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 novembre 2019 – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Causa C-866/19)

(2020/C 61/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice de Sąd Najwyższy I rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: SC

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (¹) debba essere interpretato nel senso che l'istituzione competente:

- a) tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, tanto per determinare l'importo teorico [punto i)], quanto per determinare l'importo effettivo della prestazione [punto ii)]; oppure

- b) tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, solo per determinare l'importo teorico [punto i)], ma non per determinare l'importo effettivo della prestazione [lettera ii)]; oppure
- c) nel calcolare la soglia dei periodi non contributivi prevista dal diritto nazionale, non tiene conto dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, né per determinare l'importo teorico [lettera i)], né per determinare l'importo effettivo della prestazione [lettera ii)].

(¹) GU 2004, L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 dicembre 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-903/19)

(2020/C 61/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: DQ

Resistenti: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questione pregiudiziale

Se il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII del regolamento relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti (¹), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (²), sia riservato solo ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione europea, oppure se sia altresì accessibile ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni presso un'istituzione dell'Unione europea ed essere stati, durante tale periodo, collocati in aspettativa o in congedo per motivi personali.

(¹) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 dicembre 2019 – FO/Ministère public**(Causa C-906/19)**

(2020/C 61/25)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: FO

Resistente: Ministère public

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio ⁽¹⁾ (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, secondo le quali «[u]no Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo», si applichino unicamente alle infrazioni delle disposizioni di tale regolamento o altresì alle infrazioni delle disposizioni [Or. 11] del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾, che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽³⁾.
- 2) Se l'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che un conducente è autorizzato a derogare alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in base alle quali il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli, i fogli di registrazione e ogni registrazione durante la giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti, in caso di utilizzo durante un periodo di ventotto giorni di un veicolo per tragitti che in parte rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta deroga, e in parte non sono soggetti ad alcuna deroga all'uso di un apparecchio di controllo.

⁽¹⁾ GU 2006, L 102, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1985, L 370, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 dicembre 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)**(Causa C-911/19)**

(2020/C 61/26)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération bancaire française (FBF)

Resistente: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli orientamenti adottati da un'autorità europea di vigilanza possano essere oggetto di ricorso di annullamento previsto dalle disposizioni dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso affermativo, se una federazione professionale sia legittimata a contestare, mediante un ricorso di annullamento, la validità degli orientamenti rivolti ai membri di cui difende gli interessi e che non la riguardano né direttamente né individualmente.
- 2) In caso di risposta negativa a una delle due questioni poste al numero 1), se gli orientamenti adottati da un'autorità europea di vigilanza possano essere oggetto del rinvio pregiudiziale previsto dalle disposizioni dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso affermativo, se una federazione professionale sia legittimata a contestare, mediante eccezione, la validità degli orientamenti rivolti ai membri di cui difende gli interessi e che non la riguardano né direttamente né individualmente.
- 3) Nell'ipotesi in cui la Fédération bancaire française sia legittimata a contestare, mediante eccezione, gli orientamenti adottati dall'Autorità bancaria europea il 22 marzo 2016, se tale Autorità, adottando tali orientamenti, abbia ecceduto le competenze che le sono attribuite dal regolamento n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a./Commissione

(Causa T-812/14 RENV) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell'istituto finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»)

(2020/C 61/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) e le 19 altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: J. Webber, M. Steenson, solicitors, B. Woolgar e K. Bacon, barristers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e S. Jaulino, agenti, assistiti da M. Mendes Pereira, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del Banco Espírito Santo, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La BPC Lux 2 Sàrl e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento sommario, di primo grado e di rinvio.
- 3) La Commissione sopporterà le spese sostenute nell'ambito del procedimento di impugnazione.
- 4) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 46 del 9.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Grecia/Commissione**(Causa T-14/18) ⁽¹⁾**

[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti diretti disaccoppiati – Rettifica finanziaria forfettaria – Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Obbligo di motivazione – Valutazione del danno – Proporzionalità»]

(2020/C 61/28)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61), per quanto concerne la Repubblica ellenica.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Probelte/Commissione**(Causa T-67/18) ⁽¹⁾**

(«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva 8-idrossichinolina – Domanda di modifica delle condizioni di approvazione – Procedura di classificazione ed etichettatura armonizzate – Diritto di essere ascoltato – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 61/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Probelte, SA (Murcia, Spagna) (rappresentanti: C. Mereu e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, G. Koleva e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2017, L 295, pag. 40).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Probelte, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vanda Pharmaceuticals/Commissione

(Causa T-211/18) ⁽¹⁾

[«Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Fanaptum – iloperidone – Decisione di rifiuto della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e benefici di un medicinale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento»]

(2020/C 61/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vanda Pharmaceuticals Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin e C. Muttin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione C (2018) 252 final della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante diniego di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), per il medicinale per uso umano Fanaptum — iloperidone e, dall'altro, del parere nonché della relazione di valutazione del comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 9 novembre 2017.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Vanda Pharmaceuticals Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 190 del 4.6.2018.

Sentenza del Tribunale 19 dicembre 2019 – Zotkov/Commissione

(Causa T-457/18) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Assegni familiari – Domanda di equiparare una persona a un figlio a carico – Presupposti per la concessione – Elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle spese di mantenimento – Errore di diritto»)

(2020/C 61/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rosen D. Zotkov (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Stankov, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE, diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 30 aprile 2018 recante rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere l'assegno per persone equiparate a un figlio a carico e, d'altro lato, alla revisione della suddetta decisione, previa correzione del calcolo finanziario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Rosen D. Zotkov è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)**(Causa T-501/18) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo CINKCIARZ – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Termine peggiorativo associato ai prodotti o ai servizi di cui trattasi»]

(2020/C 61/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Currency One S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentanti: P. Szmidt e B. Józwiak, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agent)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 giugno 2018 (procedimento R 2598/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Currency One e la Cinkciarz.pl.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Currency One S.A. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cinkciarz.pl sp. z o.o..

⁽¹⁾ GU C 364 dell'8.10.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Repubblica ceca/Commissione**(Causa T-509/18) ⁽¹⁾**

[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Termini applicabili tra più visite delle autorità nazionali di controllo – Preavviso dei controlli in loco – Preavviso implicito – Articoli 25 e 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Rettifica finanziaria su base forfettaria»]

(2020/C 61/33)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliši, O. Serdula e J. Vlácil, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, A. Sauka e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell'ambito del FEASR per un importo di EUR 151 116,65

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha escluso i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell'ambito del FEASR per un importo di EUR 151 116,65.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 399 del 5.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA)

(Causa T-589/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MIM NATURA – Registrazioni internazionali denominativa e figurativa e marchio nazionale denominativo anteriori MM, MM e MUMM – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vins el Cep, SL (Sant Sadurní d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: J. Vázquez Salleras e G. Ferrer Gonzalez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Eltville, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2018 (procedimento R 2270/2017-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien e la Vins el Cep, SL

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Vins el Cep, SL, è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN)

(Causa T-624/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GRES ARAGÓN – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Errore di diritto»]

(2020/C 61/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gres de Aragón, SA (Alcalñiz, Spagna) (rappresentante: J. Learte Álvarez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas, H. O'Neill e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 agosto 2018 (procedimento R 2269/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo GRES ARAGÓN come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 agosto 2018 (procedimento R 2269/2017-1) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – ZQ/Commissione**(Causa T-647/18) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Rigetto della domanda – Termine ragionevole – Mancanza di un principio di prova – Obbligo di motivazione – Responsabilità»)**

(2020/C 61/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZQ (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Monghin, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 15 dicembre 2017 che ha respinto la richiesta di assistenza presentata dal ricorrente il 18 agosto 2017 e, se necessario, della decisione della Commissione del 19 luglio 2018 che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente presentato il 19 marzo 2018, e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale da lui asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *ZQ si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 16 del 14.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita)**(Causa T-690/18) ⁽¹⁾****[Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo Vita – Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata]**

(2020/C 61/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Vieta Audio, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 settembre 2018 (procedimento R 695/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio e la Sony Interactive Entertainment Europe.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 settembre 2018 (procedimento R 695/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio, SA e la Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sony Interactive Entertainment Europe.*

(¹) GU C 35 del 28.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD)

(Causa T-729/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea LLOYD – Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea LLOYD'S – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. F. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lloyd Shoes GmbH (Sulingen, Germania) (rappresentante: M. Stöckel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 settembre 2018 (procedimento R 2385/2017-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés e la Lloyd Shoes

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La El Corte Inglés, SA supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Lloyd Shoes GmbH supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 4.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

(Causa T-743/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo I.J. TOBACCO INDUSTRY – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore JTi – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska, J. Ivanauskas e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: I.J. Tobacco Industry FZE (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: A.-E. Malami, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 ottobre 2018 (procedimento R 979/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Japan Tobacco e la I.J. Tobacco Industry.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Japan Tobacco, Inc. supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché dalla I.J. Tobacco Industry FZE.

⁽¹⁾ GU C 65 del 18.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)**(Causa T-28/19) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo VERITEA – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione»]

(2020/C 61/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Karlovarské minerální vody a.s. (Karlovy Vary, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Mrázek, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aguas de San Martín de Veri, SA (Bisaurri, Spagna) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 (procedimento R 499/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aguas de San Martín de Veri, SA e la Karlovarské minerální vody a.s.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Karlovarské minerální vody a.s. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Amigiüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect)**(Causa T-40/19) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect – Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea ONE – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 61/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amigiüitos pets & life, SA (Lorca Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e C. Elkemann,, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 272/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé e l'Amigüitos pets & life

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 novembre 2018 (procedimento R 272/2018-4) è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Amigüitos pets & life, SA, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*
- 4) *La Société des produits Nestlé, SA sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dall'Amigüitos pets & life, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*

(¹) GU C 93 dell'11.3.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Nosio/EUIPO (BIANCOFINO)

(Causa T-54/19) (¹)

[Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIANCOFINO – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001]

(2020/C 61/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 novembre 2018 (procedimento R 2434/2017-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo BIANCOFINO quale marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Nosio SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)

(Causa T-69/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea Bad Reichenhaller Alpensaline – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Südwestdeutsche Salzwerke AG (Heilbronn, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2018 (procedimento R 412/2018-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo Bad Reichenhaller Alpensaline come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Südwestdeutsche Salzwerke AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter)(Causa T-175/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo eVoter – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: L. Genz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2019 (procedimento R 1983/2018-5), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo eVoter come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Amazon Technologies/EUIPO (ring)(Causa T-270/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo ring – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 61/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amazon Technologies, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e C. Mikyska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Lapinskaite, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 febbraio 2019 (procedimento R 2211/2018-5), riguardante la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo ring.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Amazon Technologies, Inc. è condannata alle spese.*

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER)

(Causa T-188/16) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo REPOWER – Revoca della decisione impugnata – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»)

(2020/C 61/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. P. Kunz-Hallstein, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 febbraio 2016 (procedimento R 2311/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 222 del 20.06.2016.

Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2019 – Kipper/Commissione**(Causa T-394/18)****[«Prestatore autonomo di servizi della Commissione (free-lance) – Domanda diretta a beneficiare delle prestazioni sociali concesse ai funzionari di categoria B – Incompetenza»]**

(2020/C 61/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Kipper (Remich, Lussemburgo) (rappresentante: H-J. Dupré, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda volta a beneficiare di diverse prestazioni sociali concesse ai funzionari di categoria B.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne.
 - 2) Il sig. Michael Kipper è condannato alle spese.
-

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – AG/Europol**(Causa T-756/18) ⁽¹⁾****[«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione (UE) 2015/1889 relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Irrricevibilità»]**

(2020/C 61/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AG (rappresentante: C. Abrar, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: J. Teal e A. Ketels, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento di una decisione implicita dell'Europol recante rigetto del suo reclamo del 2 luglio 2018 contro il rifiuto implicito dell'Europol di adottare una decisione motivata concernente i diritti del ricorrente nel fondo pensioni provvisorio e indipendente istituito dall'articolo 37 dell'allegato 6 dello statuto del personale dell'Europol

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) AG e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) sopportano le proprie spese.
- 4) Il Consiglio sopporta le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.

(¹) GU C 93 dell'11.3.2019.

Ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2019 – Lazarus Szolgálató és Kereskedelmi/Commissione

(Causa T-763/18) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Presunto aiuto illegale attuato dall'Ungheria a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori con disabilità – Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l'aiuto compatibile con il mercato interno – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza acquisita – Prova – Obbligo di diligenza – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

(2020/C 61/49)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Lazarus Szolgálató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békés, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni che la Commissione avrebbe asseritamente adottato in merito, da un lato, alla denuncia A.29432 – CP 290/2009 – Ungheria – Aiuto in materia di assunzione di lavoratori con disabilità asseritamente illegale in ragione del carattere discriminatorio della normativa, e, dall'altro lato, in merito alla denuncia SA.45498 (FC/2016) – Denuncia della OPS Újpest-lift Kft. riguardante l'aiuto di Stato versato alle imprese che hanno assunto lavoratori con disabilità tra il 2006 e il 2012

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lazarus Szolgálató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) è condannata alle spese.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES)(Causa T-12/19) ⁽¹⁾**(«Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»)**

(2020/C 61/50)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nowhere Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: A. Norris, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e H. O'Neill, agenti)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Junguo Ye (Elche, Spagna)**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 ottobre 2018 (procedimento R 2474/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nowhere e il sig. Ye.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.

Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2019 – Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest/Parlamento e Consiglio(Causa T-66/19) ⁽¹⁾**[«Ricorso di annullamento – Mercato interno – Libertà fondamentali – Regolamento (UE) 2018/1724 – Istituzione di uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – Autorità infrastatale – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Irricevibilità»]**

(2020/C 61/51)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrenti:* Vlaamse Gemeenschap (Belgio) e Vlaams Gewest (Belgio) (rappresentanti: T. Eyskens, N. Bonbled e P. Geysens, avvocati)*Convenuti:* Parlamento europeo (rappresentanti: I. McDowell, R. van de Westelaken e M. Peternel, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2018, L 295, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sull'istanza di intervento della Commissione europea.*
- 3) *La Vlaamse Gemeenschap e il Vlaams Gewest sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 4) *La Commissione sopporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.*

⁽¹⁾ GU C 122 dell'1.4.2019.

Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – DK Company/EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER)

(Causa T-74/19) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DENIM HUNTER – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)

(2020/C 61/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DK Company A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale: rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Hunter Boot (Edinburgo, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 849/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hunter Boot e la DK Company

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 112 del 25.3.2019.

Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2019 – ZU/SEAE

(Causa T-154/19) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Spese di missione – Atto non impugnabile – Atto non pregiudizievole – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Ricorso prematuro – Irricevibilità»)

(2020/C 61/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del SEAE del 30 novembre 2018, nella parte in cui respinge il reclamo del ricorrente del 27 luglio 2018, in quanto respingerebbe implicitamente la domanda del ricorrente del 26 febbraio 2018 relativa a talune spese di missione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *ZU è condannato alle spese.*

(¹) GU C 155 del 6.5.2019.

Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean)**(Causa T-192/19) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo goclean – Revoca della decisione impugnata – Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 – Cessazione dell'oggetto della controversia – Non luogo a statuire»]**

(2020/C 61/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 gennaio 2019 (caso R 991/2018-2), relativa ad un procedimento per dichiarazione di nullità tra la Ceramica Cielo e la Ceramica Flaminia.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale e altri/Commissione**(Causa T-210/19) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Norme vincolanti relative alla regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta – Rigetto della domanda di adozione di atti di esecuzione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)**

(2020/C 61/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Agricola Tenuta di Rimale Ss (Fidenza, Italia) e gli altri nove ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: M. Libertini, A. Scognamiglio e M. Spolidoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 febbraio 2019 [Ares (2019) 677860], che ha respinto la domanda dei ricorrenti volta, da un lato, a far accertare l'asserita violazione da parte delle autorità italiane del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), nonché dell'articolo 101 TFUE e, dall'altro, a che la Commissione adotti taluni atti di esecuzione, sul fondamento dell'articolo 150, paragrafo 8, di detto regolamento, che richiedano alla Repubblica italiana di abrogare le norme relative alla regolazione dell'offerta del formaggio parmigiano reggiano per il periodo 2017-2019.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Società Agricola Tenuta di Rimale Ss e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2019 – Dragomir/Commissione

(Causa T-297/19) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Diritto ad un processo equo – Tutela dei dati personali – Mancata adozione, da parte della Commissione, di misure volte a garantire che la Romania rispetti i suoi obblighi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 61/56)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Daniel Dragomir (Bucarest, Romania) (rappresentante: R. Chiriță, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e H. Stancu, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamene subito dal ricorrente a causa, da un lato, dell'omesso adempimento, da parte della Commissione, dei propri obblighi relativi al rispetto, da parte della Romania, dello Stato di diritto, dell'indipendenza della giustizia e del diritto a un processo equo e, dall'altro, dell'omesso adempimento, da parte della Commissione, dei propri obblighi relativi alla tutela dei dati personali.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Daniel Dragomir è condannato alle spese.*

(¹) GU C 270 del 12.8.2019.

Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2019 – Gollnisch/Parlamento

(Causa T-319/19) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Atto regolamentare – Termine di ricorso – Tardività – Atto non impugnabile – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»)

(2020/C 61/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Z. Nagy e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8), della lettera del 26 marzo 2019 del presidente del Parlamento recante rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, e di tutti gli atti adottati conseguentemente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.*

(¹) GU C 255 del 29.7.2019.

Ordinanza del Tribunale 19 dicembre 2019 – Jalkh/Parlamento**(Causa T-360/19) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)**

(2020/C 61/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Z. Nagy e S. Lucente, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF [COM(2018) 0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)].

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Jean-François Jalkh è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 263 del 5.8.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 dicembre 2019 – FF/Commissione**(Causa T-654/19 R)****(«Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Responsabilità dell'Unione – Fotografia di un uomo utilizzata come avvertimento sanitario – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di provvedimenti provvisori – Necessità – Irricevibilità»)**

(2020/C 61/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FF (rappresentante: A. Fittante, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere la concessione di una perizia a titolo di provvedimento provvisorio.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – WM/Commissione**(Causa T-411/18)**

(2020/C 61/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* WM (rappresentante: B. Entringer, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del 27 settembre 2017 nel concorso generale EPSO/AD/338/17 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 19 aprile 2018 che ha respinto il reclamo n. R/75/17;
- riconoscere al ricorrente un importo non inferiore a EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione e di parità di trattamento in relazione all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

- A sostegno del suo motivo, il ricorrente richiama l'articolo 5 della direttiva 2000/78, ⁽¹⁾ e all'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e afferma che la convenuta ha ommesso di effettuare la richiesta valutazione individuale delle sue esigenze.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16).

Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Gaspar/Commissione**(Causa T-827/19)**

(2020/C 61/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Norbert Gaspar (Mensdorf, Lussemburgo) (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 23 maggio 2018, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, delle [general implementing provisions for the transfer of pension rights] («GIP») («disposizioni generali di esecuzione riguardanti il trasferimento di diritti pensionistici»);
 - gli anni oggetto di abbuono dovrebbero essere calcolati in base all'importo effettivamente trasferito diminuito della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data di trasferimento effettivo;
 - il PMO ha erroneamente calcolato i diritti pensionistici trasferibili in base al solo importo stabilito dall'amministrazione nazionale nella decisione provvisoria, mentre l'importo effettivamente trasferito comprendeva non solo la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo.
2. Secondo motivo, vertente sull'ingiustificato arricchimento dell'Unione:
 - il calcolo degli anni oggetto di abbuono in base a un importo provvisorio soggetto a ricalcolo e che non comprendeva la sola rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo ha determinato un ingiustificato arricchimento dell'Unione.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Golden Omega/Commissione**(Causa T-846/19)**

(2020/C 61/62)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Golden Omega S.A. (Santiago, Cile) (rappresentante: S. Moolenaar, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2019 L 251, pag. 1)

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha superato le competenze conferitele dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87 modificando illegittimamente la portata della voce NC 1516.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha superato le competenze conferitele dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87 in seguito ad una modifica illecita della tariffa doganale operata in tale regolamento di classificazione, poiché ai sensi di tale regolamento di classificazione taluni prodotti vengono ora esclusi da una voce NC in cui il prodotto interessato dovrebbe essere classificato sulla base delle sue caratteristiche e qualità oggettive.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)

(Causa T-851/19)

(2020/C 61/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maria Sakkari (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SAKKATTACK nei colori nero, rosso, giallo, bianco e grigio – Domanda di registrazione n. 16 603 557

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 ottobre 2019 nel procedimento R 2560/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre la riunione della presente causa con la causa T-788/19;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
- Violazione del principio della parità di trattamento e di buona amministrazione;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-857/19)

(2020/C 61/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 ottobre 2019, recante un provvedimento di esecuzione della sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea (T-433/17, EU:T:2019:632), il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, in quanto la decisione impugnata non costituirebbe un adeguato provvedimento che l'esecuzione della sentenza resa nella causa T-433/17, Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della decisione della Corte del 2016 relativa all'accesso ai documenti amministrativi, dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dell'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e del dovere di trasparenza.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del diritto a una buona amministrazione, ivi compreso l'obbligo di motivazione.
-

Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia)

(Causa T-862/19)

(2020/C 61/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brasserie St Avold (Saint-Avold, Francia) (rappresentante: P. Greffe, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea di un segno tridimensionale (Forma di una bottiglia) – Domanda di registrazione n. 1 408 065

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 ottobre 2019 nel procedimento R 466/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

(Causa T-863/19)

(2020/C 61/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Production Christian Gallimard (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Dreyfuss-Bechmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD» – Domanda di registrazione n. 15 299 589

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'1 ottobre 2019, nel procedimento R 2316/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso e gli allegati;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la società Éditions Gallimard (qualora quest'ultima intervenga nel presente procedimento) alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – AI and Others/ECDC**(Causa T-864/19)**

(2020/C 61/67)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* AI, HV, HW e HY (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)*Convenuto:* Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ECDC dell'11 febbraio 2019 che respinge la domanda di risarcimento dell'11 ottobre 2018;
- annullare, ove occorra, la decisione del 10 settembre 2019 che respinge il loro reclamo del 10 maggio 2019;
- disporre il risarcimento dell'asserito danno materiale e immateriale subito dai ricorrenti;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti, dopo aver precisato le loro rispettive situazioni fattuali, deducono la colpa del convenuto, il danno subito e il nesso tra i due.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione**(Causa T-865/19)**

(2020/C 61/68)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* AO Nevinnomysskiy Azot (Nevinnomyssk, Russia), AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (Novomoskovsk, Russia) (rappresentanti: E. Gergondet e P. Vander Schueren, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono alla Corte l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 2, paragrafi 1, 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (il «regolamento di base») e avrebbe commesso errori manifesti di valutazione per aver determinato in modo errato il prezzo all'esportazione e il valore normale; essa avrebbe altresì violato l'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento di base, per aver basato la determinazione del corso di normali operazioni commerciali su costi di produzione adattati.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base, avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, come pure avrebbe violato il diritto a una buona amministrazione e il principio di non discriminazione, in conseguenza dell'erronea analisi dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 3, paragrafo 7 e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e avrebbe inoltre violato il diritto a una buona amministrazione, per non aver valutato altri fattori noti che causano pregiudizio all'industria dell'Unione e per non aver garantito che il danno causato da tali altri fattori non fosse imputato alle importazioni oggetto di dumping.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato gli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), e 9, paragrafi 4 e 5, nonché l'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di base, avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, violato il diritto ad una buona amministrazione nonché il principio di uguaglianza e di non discriminazione, quando ha deciso di non applicare la regola del dazio inferiore alle importazioni delle ricorrenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1688 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America (GU 2019, L 258, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave)

(Causa T-869/19)

(2020/C 61/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tetra GmbH (Melle, Germania) (rappresentante: E. Kessler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Neusta next GmbH & Co. KG (Brema, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo Wave – Marchio dell'Unione europea n. 12 324 042

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2019 nel procedimento R 2440/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nonché la dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea n. 12 324 042;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Broadcom/Commissione

(Causa T-876/19)

(2020/C 61/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Broadcom Inc. (San Jose, California, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Kjøbye, J. Ruiz Calzado, L. Crocco, avvocati, J. Bourke e J. Holmes, Barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione in tutto o in parte, e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Broadcom.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso la ricorrente sostiene che la Corte dovrebbe annullare la decisione della Commissione, del 16 ottobre 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 54 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso AT.40608 – Broadcom) (notificato con il documento C(2019) 7406 final).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto concernenti la constatazione, da parte della Commissione, di una violazione prima facie, derivanti (a) dall'erronea interpretazione, da parte della Commissione, dei termini degli accordi conclusi dalla Broadcom con sei clienti (in prosieguo: gli «accordi»); (b) dall'affermazione della Commissione secondo cui non era necessario considerare i probabili effetti degli accordi sulla concorrenza; (c) dall'inadeguata valutazione, da parte della Commissione, della capacità prima facie delle asserite restrizioni di restringere la concorrenza, e (d), dall'affermazione infondata della Commissione secondo cui la Broadcom è «a prima vista» dominante in uno dei mercati rilevanti di cui trattasi.

2. Secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nella constatazione della Commissione secondo cui le misure provvisorie erano necessarie con urgenza per far fronte a un rischio di danno grave e irreparabile alla concorrenza in uno dei mercati rilevanti di cui trattasi, derivanti da (a) l'introduzione, da parte della Commissione, di uno sconosciuto concetto di urgenza che è giustificato soltanto dalla lentezza del suo stesso procedimento, a contraddizione del carattere eccezionale inerente alle misure; (b) dall'assenza di fattori specifici a sostegno di un bisogno urgente di intraprendere un'azione, dato che la Commissione si limita a far riferimento a una serie di pretese generiche, e (c) dalla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, di un possibile danno alla concorrenza in uno dei mercati rilevanti.
3. Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto nella valutazione della proporzionalità da parte della Commissione, derivanti dalla mancata valutazione, da parte della Commissione, della questione se una indagine accelerata sarebbe più proporzionata rispetto a una limitazione della libertà della Broadcom per un periodo di tre anni, e nel bilanciamento, da essa operato, degli interessi implicati.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO – Tigges (TOOLINEO)

(Causa T-877/19)

(2020/C 61/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz e M. Breuer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tigges Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo TOOLINEO – Domanda di registrazione n. 13 959 481

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 ottobre 2019 nel procedimento R 34/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 – Bende/EUIPO – Julius-K9 (K-9)**(Causa T-878/19)**

(2020/C 61/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Gábor Bende (Beloianannisz, Ungheria) (rappresentante: R. Tóth, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Julius-K9 Zrt. (Szigetszentmiklós, Ungheria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «K 9» – Domanda di registrazione n. 12 040 382*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° ottobre 2019 nel procedimento R 560/2018-2**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera d), e 2, del regolamento (UE) n. 2017/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob's essentials)**(Causa T-879/19)**

(2020/C 61/73)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. de Sampaio, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «Dr. Jacob's essentials» – Domanda di registrazione n. 13 742 903

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 ottobre 2019, nel procedimento R 1025/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e il controinteressato alle spese.

Motivo invocato

- La violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2019 – Folschette e a./Commissione

(Causa T-884/19)

(2020/C 61/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marc Folschette (Leudelange, Lussemburgo), Tetyana Grygorenko (Leudelange) e Professional Business Solutions SA (Leudelange) (rappresentante: N. Bauer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare formalmente ricevibile il ricorso;
- dichiarare il ricorso fondato;
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta;

- per le ragioni sopra enunciate, condannare la convenuta a pagare:
 - al sig. Marc Folschette l'importo totale di EUR 219 210 (per esteso: EUR duecento diciannove mila duecento dieci);
 - alla sig.ra Tetyana Grygorenko l'importo totale di EUR 75 000 (per esteso: EUR settanta cinque mila);
 - alla società per azioni Professional Business Solutions SA l'importo totale di EUR 500 000 (per esteso: EUR cinquecento mila);
- con gli interessi al tasso legale a decorrere dalla sentenza di assoluzione della Corte d'appello dell'11 gennaio 2017, altrimenti a decorrere dalla presente domanda giudiziale sino al saldo;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio;
- riconoscere ai richiedenti qualsiasi altro diritto, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano un motivo unico, relativo alla violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto europeo intesa al conferimento di diritti ai singoli. I ricorrenti contestano all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che è un servizio della Commissione europea, di aver violato in modo consapevole e sufficientemente qualificato diverse norme di diritto europeo, in violazione grave e manifesta dei limiti imposti al suo potere discrezionale. Infatti, l'OLAF non si è conformato al suo obbligo di rispettare la presunzione di innocenza, né al suo obbligo giuridico di raccogliere elementi a carico e a favore della persona interessata e di archiviare l'indagine qualora quest'ultima non abbia rivelato elementi a carico. Tali inadempimenti costituiscono la causa diretta di un danno certo, diretto e reale subito dai ricorrenti e di cui questi ultimi chiedono il risarcimento sul fondamento degli articoli 340 TFUE e 268 TFUE.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2019 – Design Light & Led Made in Europe e Design Luce & Led Made in Italy/Commissione

(Causa T-886/19)

(2020/C 61/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Design Light & Led Made in Europe (Milano, Italia), Design Luce & Led Made in Italy (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Maresca, D. Maresca e S. Pelleriti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione della Commissione europea C(2019) 7805, notificata in data 29 ottobre 2019, con la quale viene respinta la denuncia presentata dai ricorrenti nei confronti di Koninklijke Philips N.V.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, I ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 105 TFUE
 - I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 105 TFUE in quanto la Commissione ha fatto ricorso al proprio potere discrezionale in modo illegittimo per decidere di non procedere ad un'istruttoria più approfondita della denuncia da loro presentata. Si afferma a questo riguardo che la Convenuta si sarebbe basata su valutazioni non corrette degli elementi di prova forniti a supporto delle violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE, oltre a non aver tenuto nella dovuta considerazione consolidata giurisprudenza in merito.
2. Secondo motivo, vertente sull'erronea applicazione dell'art. 102 TFUE
 - Secondo i ricorrenti, con la decisione impugnata la Commissione ha erroneamente e senza alcuna valutazione di carattere tecnico né di carattere giuridico ritenuto improbabile l'accertamento della violazione dell'art. 102 TFUE, tanto con riferimento alla posizione dominante (riguardante l'esistenza del programma di brevetti di Philips e il suo comportamento indipendente da concorrenti e fornitori) tanto con riferimento alle condotte abusive consistenti tanto nella previsione di prezzi discriminatori quanto nella imposizione di sottoscrizione di licenze in ragione di supposte e mai provate violazioni dell'impianto brevettuale.
3. Terzo motivo, vertente sull'erronea applicazione dell'art. 101 TFUE
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha erroneamente valutato gli elementi posti a supporto della violazione dell'art. 101 TFUE, in quanto ha concluso affermando come sia improbabile che il programma PLP («Patent Licensing Program») e gli accordi di concessione incrociati tra Philips, Osram e Zumtobel configurino un accordo o una pratica concordata ai fini della norma, accettando, senza verifica la natura unilaterale delle condotte (che di conseguenza, tuttavia, costituirebbero ammissione di violazione dell'art. 102 TFUE) ed omettendo di valutare che anche un accordo predisposto unilateralmente come quello in questione possa celare, al contrario, proprio un accordo vietato. A ciò si aggiunge che non spettava ai comitati denunciati dimostrare un effettivo pregiudizio al mercato dei fornitori, essendo sufficiente che fornissero elementi sulla base dei quali la Commissione avrebbe potuto e dovuto svolgere ulteriori approfondimenti.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2020 – Skyliners/EUIPO – Sky (SKYLINERS)

(Causa T-15/20)

(2020/C 61/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skyliners GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Renck e C. Stöber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SKYLINERS – Domanda di registrazione n. 14 570 915

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 ottobre 2019 nel procedimento R 798/2018- 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e, nel caso in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso aderisca al procedimento, l'interveniente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle regole 19, paragrafo 2 e 15, paragrafo 2, lettera h), sub iii) del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;
- Violazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione e dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2020 – Hub Culture/EUIPO – PayPal (VEN)

(Causa T-16/20)

(2020/C 61/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentante: A. Dellmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PayPal, Inc. (San Jose, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «VEN» – Marchio dell'Unione europea n. 9 158 734

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 novembre 2019, nel procedimento R 1988/2018-4.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2019 – O'Flynn e altri/Commissione

(Causa T-270/18) ⁽¹⁾

(2020/C 61/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 240 del 9.7.2018.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT